

## CONTROLLI CERTIFICAZIONE F-GAS

### In relazione al “Patentino” F-Gas, il Ministero dell’Ambiente invita le imprese non certificate a completare il percorso di legge, prima di procedere con le eventuali sanzioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso una comunicazione inviata agli operatori professionali dell’ambito f-gas, invita le imprese a completare il percorso di certificazione o a giustificarne il mancato conseguimento.

Le imprese che si erano iscritte al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13 DPR 43/2012 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio, e che non hanno ancora conseguito la certificazione, sono tenute a compilare un questionario attraverso il link [www.fgas.it/questionario](http://www.fgas.it/questionario), indicando il motivo della mancata certificazione.

Il Ministero dell’Ambiente ha così inteso fornire un sorta di “ultimatum” alle aziende non ancora certificate: 15 giorni di tempo per trasmettere il questionario, prima di procedere con le sanzioni.



Rammentiamo che le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione recupero e controllo perdite su apparecchiature di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore contenenti f-gas, sono soggette all’obbligo di certificazione e di utilizzare personale certificato, anche nel caso di imprese unipersonali.

Pertanto l’impresa, anche individuale, deve essere in possesso della certificazione personale e della certificazione aziendale.

La certificazione della persona riguarda il tecnico, ossia la persona fisica che effettua le operazioni su apparecchiature f-gas: è quindi di carattere personale e nominale. La certificazione dell’azienda prevede che la stessa abbia personale certificato, attrezzature idonee e un piano della qualità di gestione per svolgere correttamente le attività su apparecchiature f-gas così come stabilito dal DPR 43/2012 e Reg. 303/2008 (ora sostituito dal Reg. 2015/2067).

Di seguito riportiamo il testo integrale della circolare:

m amte.CLE.REGISTRO UFFICIALE USCITA

23-05-2016



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per il Clima e l'Energia

Spett.le Impresa

**OGGETTO: Monitoraggio Registro nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate – Art. 13 DPR 43/12**

Questa Amministrazione è tenuta a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio del sistema di Certificazione delle imprese che operano nel settore dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gas).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, l'esercizio delle attività d'impresa nel settore degli F-Gas è soggetto all'obbligo di preventiva certificazione delle imprese la cui violazione è sanzionata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 26/2013.

Codesta Impresa, pur risultando iscritta al "Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate" per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti F-Gas di cui al Regolamento (CE) n. 303/2008, come sostituito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, non risulta ancora certificata.

Pertanto, si rappresenta la necessità che Codesta impresa, qualora impegnata nelle attività disciplinate dai citati regolamenti europei, provveda ad acquisire la prescritta certificazione di legge.

Al fine di favorire il monitoraggio del sistema di certificazione introdotto, si chiede infine di indicare le motivazioni alla base della mancata certificazione accedendo, entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, alla pagina web [www.fgas.it/questionario](http://www.fgas.it/questionario) indicando il codice fiscale dell'impresa e il numero d'iscrizione riportato nel corpo della mail.

Il Direttore Generale  
Avv. Maurizio Pennica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Pennica'.